

PRINCIPALI NORME IN VIA DI INTRODUZIONE PER LE SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI NEL DDL STABILITA' 2016 (A.C. 3444)

Piero Rossignoli – Bologna 3.12.15

Articolo 1, comma 127 (Compensi dei dipendenti nominati nei CDA di società partecipate)

127. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le parole: « e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio » sono soppresse

Articolo 4 d.l. DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

.....
4. Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non piu' di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali societa', ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non puo' superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di onnicomprensivita' della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della societa' controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo

il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ~~ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.~~ COMMA 127 AC 3444

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4.

La norma modifica il comma 4 dell'articolo 4 del DL n. 95/2012 prevedendo che i compensi dei membri dei consigli di amministrazione di società controllate da amministrazioni pubbliche che siano dipendenti dell'amministrazione controllante, vengono riversati all'amministrazione o alla società di appartenenza, senza essere riassegnati, come previsto nel testo vigente della disposizione, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, che interviene sulla disciplina dei compensi previsti per **gli amministratori di società cd. "strumentali" in controllo pubblico (art. 4, comma 4, del DL n. 95/2012) e a totale partecipazione pubblica (comma 5 del citato art. 4, che fa espresso rinvio al terzo periodo comma 4)**, è suscettibile di determinare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, quantificabili a consuntivo, in quanto si stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori dipendenti dall'amministrazione titolare della partecipazione o dalla società controllante restano acquisiti all'amministrazione o società di appartenenza e non possono essere destinati ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio. Resta invariato il diritto alla copertura assicurativa e il rimborso delle spese documentate.

Articolo 1, comma 44-45 (iACP)

44. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: « e loro consorzi » sono aggiunte le seguenti: « nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013 ».

45. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: « comunque denominati, » sono inserite le seguenti: « e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,

Si prevede l'estensione delle **agevolazioni fiscali** previste per gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati (e loro consorzi), **agli enti** aventi le stesse **finalità sociali degli IACP**, purché costituiti e **operanti al 31 dicembre 2013 e istituiti nella forma di società** che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di ***in house providing*** (commi 44 e 45).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento precisa che la disposizione interviene sul regime fiscale IRES dei soggetti IACP ed ex IACP, prevedendo che la riduzione al 50% della aliquota IRES, attualmente prevista per gli IACP e loro consorzi, spetti anche nei confronti degli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, che abbiano i requisiti di società in house, costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013. Interviene, inoltre, nel trattamento fiscale delle sopravvenienze attive, ampliando la già prevista esenzione per i finanziamenti pubblici per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli IACP, anche agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, che abbiano i requisiti di società in house, purché costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013

Articolo 1 commi da 198 a 206 (Società benefit)

198. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 204 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate « società benefit », che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

199. Le finalità di cui al comma 198 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

200. Ai fini di cui ai commi da 198 a 204, si intende per:

- a) « beneficio comune »: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 198;
- b) « altri portatori di interesse »: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 198, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
- c) « standard di valutazione esterno »: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;
- d) « aree di valutazione »: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

201. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse

dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: « Società benefit » o l'abbreviazione: « SB » e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

202. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 198, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

203. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 202 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 202, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

204. Ai fini di cui ai commi da 198 a 206, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata inserita (commi 198-206) la disciplina generale della cosiddetta “**società *benefit***”. Tali società si caratterizzano in quanto, nell'esercizio dell'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune, indicate specificatamente nell'oggetto sociale, e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile). Sono altresì precisate le modalità di funzionamento, gli obblighi, le responsabilità e i controlli relativi all'attività di tali società.

La società *benefit* è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie sopra indicate.

La società *benefit* che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al D. Lgs. 145/2007, in materia di pubblicità ingannevole, e alle disposizioni del Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005). L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

Il testo sembrerebbe fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. 145/2007 (Attuazione della direttiva 2005/29/CE sulla pubblicità ingannevole) e dall'articolo 27 del D. Lgs. 206/2005 in tema di tutela amministrativa, con particolare riguardo alle funzioni di accertamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'adozione di provvedimenti di inibizione, sospensione o divieto delle pubblicità ingannevole o delle pratiche commerciali scorrette, nonché all'applicazione, da parte della stessa Autorità, di sanzioni pecuniarie a fronte di inottemperanza alle predette prescrizioni.

Per la valutazione dell'impatto generato dalla società *benefit* in termini di beneficio comune, le norme richiamano i criteri contenuti in un apposito allegato tecnico (allegato 4), che fa riferimento, fra l'altro, alla necessità che tale valutazione sia sviluppata da un ente:

- non controllato dalla società *benefit* o collegato con la stessa;

- che abbia accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività;
- che utilizzi un approccio scientifico e multi disciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;
- per il quale sia pubblica l'identità degli amministratori e l'organo di governo.

Il prospetto riepilogativo riferito al maxi emendamento non considera le norme.

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri. Per quanto riguarda, in particolare, i compiti di vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sul rispetto delle norme in materia di pubblicità ingannevole e del codice del consumo (comma 206), secondo la RT è da ritenere che tali attività rientrino in quelle istituzionali svolte in via ordinaria da detta Autorità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente il carattere essenzialmente ordinamentale delle norme in esame, volte a disciplinare una tipologia di società attualmente non contemplata dall'ordinamento nazionale.

Ciò premesso, andrebbero comunque acquisiti elementi volti ad escludere effetti finanziari non previsti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- l'effettiva possibilità, per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di svolgere i nuovi compiti ad essa affidati “nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati”, come espressamente previsto dalle norme (comma 206);
- andrebbero inoltre esclusi oneri per la finanza pubblica in relazione alle attività che il testo affida ad un “ente non controllato o collegato alla società benefit”, di cui non viene precisata la natura, pubblica o privata, e per lo svolgimento delle procedure di consultazione pubblica.

Articolo 1, commi da 279 a 286 (Acquisti centralizzati)

264. All'articolo 2, comma 573, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « , i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, » sono

sostituite dalle seguenti: « , le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, ».

265. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 225, primo periodo, le parole: « le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 » sono sostituite dalle seguenti: « le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33 » e, al secondo periodo, le parole: « medesime amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « medesime stazioni appaltanti »;

b) al comma 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA ».

266. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

È disposto l'ampliamento della facoltà di adesione alle convenzioni Consip ovvero, in mancanza, l'obbligo di rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni stesse, per le società qualificabili come stazioni appaltanti (commi 264 e 265).

Viene prescritto l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Consip per tutte le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico, con l'eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati (**comma 266**).

Articolo 1, comma 274 (*dividendi società e risparmi di spesa*)

274. Il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che

prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle società è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini di cui al precedente periodo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.

È previsto che le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione versino all'erario le somme conseguenti all'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni attraverso la distribuzione dei dividendi, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile (**comma 274**).

Articolo 1, commi da 279 a 286 (*Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività*)

Testo norma omissa

In materia di razionalizzazione della spesa, infine, i commi da 279 a 288 puntano a rafforzare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo, con la finalità di conseguire specifici obiettivi di risparmio indicati nei commi medesimi, che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori. Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, possono procedere ad acquisti autonomi. Viene inoltre previsto un **Piano triennale per l'informatica** nella pubblica amministrazione, disponendosi altresì la definizione, mediante appositi

accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni di criteri uniformi per l'acquisto dei beni e servizi medesimi da parte degli enti del SSN.

Le norme, riformulate nel corso dell'esame presso il Senato, perseguono l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si approvvigionano esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori (comma 279).

Si prevede, tuttavia, che le amministrazioni e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità fissate dalle norme in esame esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa (comma 283).

La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale (comma 284).

Articolo 1, commi da 383 a 387 (*Spese delle società pubbliche partecipate*)

383. All'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino

a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le società di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma ».

384. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, continua a produrre i propri effetti fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 383 del presente articolo. **QUESTO REGOLAMENTO VALE SOLO PER LE SOCIETA' CONTROLLATE DAL MINISTERO**

385. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 383 del presente articolo.

Art. 23-bis. (Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni).

5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.

5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.

386. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle *altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali.

387. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 386, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Si interviene la modifica della disciplina dei **compensi** per gli **amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate** dal Ministero dell'economia, estendendola a tutte le società direttamente o

indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche e fissando il limite massimo annuo dei compensi nell'importo di 240mila euro e stabilendo alcuni obblighi di pubblicità per gli incarichi ed i compensi relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione presso le società medesime (commi 383-387).

Le norme prevedono, per le società controllate da tutte le pubbliche amministrazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, taluni limiti ai compensi. A tal fine, le società interessate dalla disposizione fissano i compensi corrisposti ai loro amministratori, dirigenti e dipendenti entro i limiti stabiliti con apposito decreto del MEF che classifica queste società sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Non possono comunque essere corrisposti compensi oltre il limite di 240.000 euro. Si dispone altresì, analogamente a quanto già previsto per la pubblica amministrazione, che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare le informazioni concernenti il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le norme recate dai commi 383, 384 e 385 introducono una nuova disciplina per la determinazione, secondo criteri oggettivi e trasparenti, del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche. Detto limite è determinato in relazione a un massimo di cinque fasce di classificazione delle società determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, fermo restando il rispetto del limite massimo di 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni, nonché di eventuali limiti inferiori previsti dalla vigente normativa di settore.

Tale disposizione, prevedendo limiti differenziati ai compensi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, calibrati sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, ed estendendo tale previsione alla generalità delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (fatte salve le specifiche esclusioni ivi individuate), è

suscettibile di determinare una riduzione dei costi di funzionamento e di personale delle società a controllo pubblico, il cui effetto complessivo per la finanza pubblica è quantificabile a consuntivo.

Con riferimento ai commi 386 e 387 la relazione tecnica chiarisce che le norme prevedono uno specifico obbligo di pubblicazione, in capo alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni e a quelle in regime di amministrazione straordinaria, avente ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o professionali, inclusi quelli arbitrali. L'adempimento di tale obbligo è condizione di efficacia dei pagamenti degli emolumenti spettanti per l'assolvimento di detti incarichi. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle società a controllo pubblico, che sono già destinatarie di analoghi obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione vigente, ma è anzi diretta a favorire meccanismi più virtuosi nella gestione delle risorse pubbliche.